

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1578 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 2017

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 2015/476 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo ai provvedimenti che l'Unione può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni ⁽¹⁾ («il regolamento di abilitazione dell'OMC»), in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando quanto segue:

1. MISURE IN VIGORE

- (1) Il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013, del 19 novembre 2013, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia («il regolamento definitivo») ⁽²⁾.

2. RELAZIONI ADOTTATE DALL'ORGANO DI CONCILIAZIONE DELL'OMC

- (2) Il 26 ottobre 2016 l'organo di conciliazione («DSB») dell'Organizzazione mondiale del commercio («OMC») ha adottato la relazione dell'organo di appello ⁽³⁾ e la relazione del panel ⁽⁴⁾, come modificata dalla relazione dell'organo di appello («le relazioni»), nella controversia «Unione europea — misure antidumping sul biodiesel originario dell'Argentina» (WT/DS473/15). Il DSB ha affermato che la relazione del panel doveva essere letta in combinato disposto con la relazione dell'organo di appello. Nella relazione dell'organo di appello è stato rilevato, tra l'altro, che l'Unione europea aveva agito in contrasto con:

— l'articolo 2, paragrafo 2, comma 1.1, dell'accordo antidumping dell'OMC («AAD»), in quanto il costo di produzione del prodotto in esame non era stato calcolato sulla base dei documenti contabili tenuti dai produttori,

— l'articolo 2, paragrafo 2, dell'AAD e l'articolo VI, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del GATT 1994, in quanto ai fini della costruzione del valore normale del biodiesel non era stato utilizzato il costo di produzione in Argentina, e

— l'articolo 9, paragrafo 3, dell'AAD e l'articolo VI, paragrafo 2, del GATT 1994, in quanto erano stati istituiti dazi antidumping superiori rispetto al margine di dumping che avrebbe dovuto essere stabilito a norma dell'articolo 2 dell'AAD e dell'articolo VI, paragrafo 1, del GATT 1994.

- (3) Nella relazione del panel è stato inoltre rilevato, tra l'altro, che l'Unione europea aveva agito in contrasto con:

— l'articolo 3, paragrafi 1 e 4, dell'AAD nell'esaminare l'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria nazionale, nella misura in cui detto esame aveva riguardato la capacità di produzione e l'utilizzazione degli impianti.

- (4) L'organo di appello ha raccomandato al DSB di chiedere all'Unione europea di allineare le sue misure all'AAD e al GATT 1994.

⁽¹⁾ G.U.L. 83 del 27.3.2015, pag. 6.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (G.U.L. 315 del 26.11.2013, pag. 2).

⁽³⁾ WT/DS473/AB/R e WT/DS473/AB/R/Add.1.

⁽⁴⁾ WT/DS473/R e WT/DS473/R/Add.1.

